

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

*Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
e i Sistemi Intornativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II*

PROT. 209 del 19 gennaio 2011

Al Comune di

Oggetto:- Richiesta parere. Rif. prot. n. 13284 del 21.10.2010.

Con riferimento alla richiesta di parere qui inoltrata con la nota in riscontro, si precisa che, nelle more della omologazione ovvero approvazione dei dispositivi di cui all'art. 201 c. 1-quater del Codice (DLgs n. 285/1992), come modificato dall'art. 36 e. 1 lett. d) e f) della Legge n. 120/2010, non è possibile rilevare le violazioni di cui agli artt. 141 e 146 del Codice, senza la presenza degli organi di Polizia Stradale, indipendentemente dal tipo di strada.

I dispositivi o apparecchiature richiamati nei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 201 devono essere omologati od approvati per la specifica funzione di rilevamento, non si può dunque impiegare per attività diverse un dispositivo omologato od approvato per un determinato accertamento, senza che ne sia stata garantita la funzionalità attraverso una specifica procedura.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

FMRS

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZI OTTA)